



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto concernente la determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Massa e Carrara”, indetta con nota del 9 febbraio 2018 con protocollo n. 2897/STA, relativamente al documento “Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda”. Carrara Marmi srl.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge del 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, che individua, tra gli altri, il sito di “Massa e Carrara” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 21 dicembre 1999 recante la perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di “Massa e Carrara”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29 ottobre 2013 recante la ridefinizione della perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di “Massa e Carrara”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il documento “Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda”, trasmesso, in nome e per conto della Carrara Marmi srl, dalla Studio di Geologia Applicata Geol.

Andrea Piccinini con nota del 24 novembre 2017, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 25279/STA del 27 novembre 2017, che ha evidenziato l'assenza di rischio sanitario derivante dalla matrice acque sotterranee per i fruitori dell'area (scenario *on site* industriale) e per bersagli umani nello scenario *off site* residenziale;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2017 con protocollo 25541/STA con la quale si richiede ad ISPRA, ARPA Toscana, INAIL e ASL 1 di Massa e Carrara di esprimere un parere sul documento "Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda";

Visto il parere sul documento "Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda" trasmesso dall'ARPA Toscana con nota del 27 dicembre 2017 con protocollo n. 91168, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 27787/STA del 28 dicembre 2017;

Visto il parere sul documento "Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda" trasmesso dall'INAIL con nota del 15 gennaio 2018 con protocollo n. 327, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1680/STA del 25 gennaio 2018;

Vista la "Proposta del programma di monitoraggio delle acque sotterranee" trasmessa, in nome e per conto della Carrara Marmi srl e in risposta al parere dell'ARPA Toscana di cui al punto precedente, dalla Studio di Geologia Applicata Geol. Andrea Piccinini con nota del 18 gennaio 2018, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1109/STA del 18 gennaio 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 febbraio 2018 con protocollo n. 2897/STA con la quale è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14**bis** della medesima Legge, avente ad oggetto il documento "Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda" e con la quale sono stati trasmessi i citati pareri acquisiti sul documento da parte di ARPA Toscana e di INAIL;

Visto il parere sul documento "Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda" trasmesso dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest con nota del 22 febbraio 2018 con protocollo n. 32613, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3826/STA del 22 febbraio 2018, nel quale si formulano alcune prescrizioni e si afferma che i valori di rischio cancerogeno e indice di pericolo associati alla concentrazione massima rilevata rientrano entro i limiti previsti per cui non si evidenzia, per la situazione attuale, un potenziale pericolo per i lavoratori;

Visto il parere sul documento "Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda" trasmesso dal Comune di Massa con nota del 1° marzo 2018 con protocollo n. 13218, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4301/STA del 1° marzo 2018, nel quale si formulano alcune prescrizioni e si dichiara di ritenere approvabile l'Analisi di rischio e le relative conclusioni e di concordare con la proposta di monitoraggio delle acque sotterranee presentata dall'Azienda;

Visto il parere sul documento "Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda" trasmesso dalla Regione Toscana con nota del 6 marzo 2018 con protocollo n. 128120,

acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4693/STA del 6 marzo 2018, nel quale si prende atto dei risultati dell'Analisi di rischio così come validati dall'ARPA Toscana e si ricorda la necessità di programmare una campagna di monitoraggio delle acque di falda nell'area al fine di valutare l'andamento delle concentrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella citata nota di indizione della Conferenza;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di Servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento "Analisi di Rischio igienico-sanitaria per il percorso volatilizzazione da falda" così come integrato dalla "Proposta del programma di monitoraggio delle acque sotterranee" trasmessi, in nome e per conto della Carrara Marmi srl, dalla Studio di Geologia Applicata Geol. Andrea Piccinini rispettivamente con nota del 24 novembre 2017 e del 18 gennaio 2018, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) poiché l'Analisi di rischio è approvata in riferimento al modello concettuale utilizzato, si dovrà tenere conto della presenza del contaminante rilevato, da considerare, nell'ambito della valutazione del rischio per i lavoratori, anche in relazione ad eventuali condizioni future; pertanto se nel corso dei monitoraggi delle acque sotterranee si rilevassero valori superiori a quello della concentrazione rappresentativa alla sorgente (CRS) utilizzata nell'Analisi svolta ovvero qualora nell'area venissero intraprese attività che comportassero alterazioni morfologiche e/o variazioni rispetto all'attuale stato dei luoghi, dovrà essere rimodulata

- l'Analisi di rischio sito-specifica tenendo conto dei nuovi esiti acquisiti e/o delle modifiche intervenute, con l'individuazione di eventuali prescrizioni in merito all'uso dell'area;
- 2) il tasso di inalazione oraria utilizzato per l'*indoor* (0,9 mc/h) deve essere correlato all'attività lavorativa effettivamente svolta nei capannoni/locali presenti nell'area di competenza;
 - 3) dovrà essere attuato, come proposto dall'Azienda nella documentazione trasmessa con la nota del 18 gennaio 2018, un piano di monitoraggio delle acque sotterranee per verificare l'andamento delle concentrazioni di tutti i contaminanti rilevati in falda con concentrazioni superiori alle CSC. Tale piano di monitoraggio dovrà essere eseguito in contraddittorio con ARPA Toscana che dovrà altresì valutarne gli esiti. Ai fini della completezza e rappresentatività dei dati, dovranno essere condotte almeno quattro campagne a cadenza semestrale, in modo da poter confrontare almeno due campagne in periodo di "magra" e due campagne in periodo di "morbida";
 - 4) poiché si prevede la realizzazione di un intervento di ampliamento dell'attuale capannone, in sede di acquisizione dell'autorizzazione edilizia comunale si dovrà produrre, in allegato agli elaborati progettuali da presentare, il provvedimento finale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la documentazione dell'Analisi di rischio approvata al fine di effettuare la verifica della corrispondenza tra il *layout* dell'intervento inserito nell'Analisi di rischio e il *layout* dell'intervento proposto, oggetto della richiesta di autorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci